

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 1957

(98<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Tutela del lavoro a domicilio » (1938)  
(D'iniziativa dei deputati Pastore e Morelli e Di  
Vittorio ed altri) (Approvato dalla Camera dei  
deputati) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 1405, 1406, 1407, 1408,	1409,
		1412, 1413
ANGELINI	1407,	1408
BARBARESCHI		1409
BITOSSÌ		1409
BOLOGNESI		1406
BUGLIONE		1408
CLEMENTE		1409
DE BOSIO	1406,	1411
FANTUZZI		1407
FIGLIORE	1408,	1409
GRAVA, relatore	1409,	1412
MANCINO		1407
PETTI	1405,	1412
VACCARO		1406
VARALDO		1410
ZANE		1406

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legi-  
slativo 3 aprile 1948, n. 559, concernente il  
riassetto dei servizi dell'Istituto nazionale per  
le assicurazioni contro le malattie » (1950)  
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Se-  
guito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1400, 1402, 1405
------------	------------------

ANGELINI	Pag. 1405
BARBARESCHI	1400
FIGLIORE	1400, 1404
MONALDI, relatore	1401, 1402
REPOSSI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	1401, 1402
VACCARO	1401

Passaggio in sede deliberante del disegno di  
legge n. 1988:

PRESIDENTE	1400
------------	------

Risposta del Sottosegretario di Stato Delle  
Fave agli auguri della Commissione:

PRESIDENTE	1400
------------	------

Saluto ai senatori Buglione e Ragno:

PRESIDENTE	1399
------------	------

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare,  
Barbareschi, Bitossi, Bolognesi, Buglione, Cle-  
mente, De Bosio, Fantuzzi, Fiore, Grava, Man-  
cino, Monaldi, Petti, Pezzini, Ragno, Vaccaro,  
Varaldo, Zagami, Zane e Zugaro De Matteis.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il  
lavoro e la previdenza sociale Repossi.

ANGELINI, Segretario legge il processo ver-  
bale della seduta precedente, che è approvato.

Saluto ai senatori Buglione e Ragno.

PRESIDENTE. Desidero innanzi tutto por-  
gere un cordiale saluto e benvenuto ai due  
colleghi, senatori Buglione e Ragno, che sono  
entrati (speriamo definitivamente) a far parte  
della 10<sup>a</sup> Commissione.

(I senatori Buglione e Ragno ringraziano).

**Risposta del Sottosegretario di Stato Delle Fave agli auguri della Commissione.**

PRESIDENTE. Comunico poi il testo del telegramma di ringraziamento pervenutomi da parte del Sottosegretario Delle Fave, al quale mi ero fatto premura di inviare gli auguri di tutti i componenti della 10<sup>a</sup> Commissione. Egli ha risposto in questi termini: « Ringrazio vivamente te e i colleghi tutti per i graditi auguri e invio cordiali saluti. Delle Fave ».

**Passaggio in sede deliberante del disegno di legge n. 1988.**

PRESIDENTE. Devo altresì comunicare alla Commissione il testo della lettera con la quale il Presidente del Senato accoglie la richiesta che avevamo espresso in modo unanime, per il trasferimento in sede deliberante del disegno di legge n. 1988, già a noi affidato in sede referente, riguardante nuove norme per l'assistenza creditizia ai dipendenti statali e miglioramenti al trattamento previdenziale. Il Presidente del Senato così scrive:

« Onorevole collega, prendo atto della sua lettera, in data 12 ottobre 1957, con cui mi comunica l'unanime richiesta della Commissione da lei presieduta che il disegno di legge n. 1988 "Nuove norme per l'assistenza creditizia ai dipendenti statali e miglioramenti al trattamento previdenziale", già assegnato alla Commissione stessa in sede referente, le venga, invece, assegnato in sede deliberante. Dato il ritiro, da parte del Governo, della parte dell'articolo 24 del disegno di legge suddetto, implicante delega legislativa, sono lieto di aderire alla richiesta della Commissione ».

Ho avuto, per l'esame di questo disegno di legge, molte sollecitazioni. Ieri ho ricevuto in proposito una lettera del senatore Zoli, Presidente del Consiglio dei ministri; egli dice che, per l'importanza del provvedimento e per il vivo interesse con cui è atteso dai pubblici dipendenti, sarebbe auspicabile che avesse rapido corso, e che ne fosse accelerato l'esito, compatibilmente coi lavori della Commissione.

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 3 aprile 1948, n. 559, concernente il riassetto dei servizi dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro le malattie » (1950) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 3 aprile 1948, n. 559, concernente il riassetto dei servizi dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro le malattie », già approvato dalla Camera dei deputati.

FIORE. Vorrei sapere dal relatore se, con la ratifica, resta ancora in vigore la disposizione del decreto legislativo 3 aprile 1948, n. 559, con cui si concede al Presidente dell'I.N.A.M. la facoltà di assunzione e licenziamento, o se invece tale disposizione risulta abrogata.

BARBARESCHI. Io non sollevo difficoltà all'approvazione del disegno di legge così come è stato trasmesso dalla Camera. Bisogna tener presente, però, che durante lo svolgimento dei concorsi interni dell'I.N.A.M. si sono verificati fatti tali per cui, non solo si è avuta una quantità notevole di ricorsi al Consiglio di Stato, ma si sono determinati stati di disagio e vere ingiustizie.

Inizialmente, infatti, furono ammessi ad un primo concorso gli impiegati ai quali ne fu riconosciuto il diritto in quanto combattenti; ma tale qualifica, invece di tornar loro di vantaggio, si risolse in un danno, poichè, per il fatto di aver preso parte a questo primo concorso, non poterono più partecipare al successivo. Essi si trovarono così danneggiati, a causa del modo in cui furono emanate quelle disposizioni.

Ora io mi rendo perfettamente conto che, se volessimo modificare questo disegno di legge che ratifica un decreto di dieci anni fa, produrremmo uno sconvolgimento; ma rivolgo una preghiera al Sottosegretario di Stato affinché il Ministero cerchi di intervenire, in modo che venga eliminato il profondo e giustificato malcontento esistente fra il personale.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ho ascoltato le dichiarazioni del senatore Barbareschi e ne comprendo le preoccupazioni. Ma, trattandosi della ratifica di un decreto che risale a dieci anni fa, pregherei di non frapporre altri ostacoli, perchè questo provvedimento darà possibilità di sistemare questioni che devono essere sistemate. In questa sede non si potevano precisare esattamente le nuove cifre dei ruoli organici, perchè siamo di fronte a un istituto in evoluzione, ed è necessario, per arrivare alla formazione di organici e di ruoli, rimettersi all'esperienza di chi si trova nell'ambiente di lavoro dell'istituto.

Detto questo, aggiungo che neppure il Governo è molto entusiasta del testo modificato dalla Camera. Noi avremmo preferito che si tornasse al testo originario. Ad ogni modo noi comprendiamo che passerebbe qualche anno prima di arrivare a una soluzione, se si riaprisse la discussione sulle singole disposizioni.

Soltanto vorremmo pregare — e ciò non comporterebbe molta discussione, nè al Senato nè alla Camera — di apportare una modificazione all'articolo 9, di cui il secondo comma così recita: « Per effetto di tale adeguamento i posti anzidetti dovranno essere incrementati, per il personale amministrativo, di un'aliquota pari al 20 per cento della dotazione complessiva ».

Vi sono già dodicimila e più dipendenti. Dovendo aumentare l'organico del 20 per cento, si tratterebbe di oltre duemila unità.

Questo comma è motivo di turbamento più che di buon ordinamento.

Vorremmo pregare perciò che l'articolo 9 fosse sostituito dal testo seguente:

« Entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituto è autorizzato, con provvedimento del proprio Consiglio di amministrazione, ad istituire nei propri ruoli organici la qualifica di vicedirettore generale, determinandone la relativa dotazione organica, e ad adeguare, anche mediante la istituzione di "ruoli tecnici", la dotazione dei posti di ruolo, fissati dal Regolamento organico, in relazione a comprovate esigenze di servizio e tenuto anche conto dei

provvedimenti di applicazione della presente legge ».

In tal modo si darebbe ampia libertà al Consiglio di amministrazione di adeguare il personale alle esigenze dell'istituto.

VACCARO. Su questo punto alla Camera si è molto discusso, e il Sottosegretario di Stato Delle Fave era di parere diverso da quello manifestato oggi dal rappresentante del Governo.

MONALDI, *relatore*. Sarò brevissimo.

Il senatore Fiore chiede se il Presidente sia tuttora autorizzato a licenziare e a modificare la posizione del personale. Rispondo subito: no. Infatti l'articolo 2 del decreto che noi andiamo a ratificare conferiva delle attribuzioni particolari al Presidente. Senonchè l'articolo 3 diceva che le attribuzioni previste dal precedente articolo potevano essere esercitate entro un anno dall'entrata in vigore del decreto stesso. Poichè questo decreto è andato in vigore nel 1948, non ne parliamo più.

Il senatore Barbareschi ha posto alcuni problemi del personale, problemi dolorosi. Egli ha perfettamente ragione: sono problemi per i quali si sono avuti molteplici ricorsi al Consiglio di Stato.

A mio parere, se le cose verranno fatte con umanità, con comprensione, le modifiche apportate con questo disegno di legge potranno risolvere tutti i problemi, perchè praticamente quei problemi si agitano in seno ai 635 individui che possono tutti trovare posto nei nuovi ruoli.

Adesso viene un problema molto più importante, quello posto dal rappresentante del Governo, onorevole Repossi.

Ovviamente l'onorevole Repossi ha toccato la parte più delicata del disegno di legge in discussione, che è l'articolo 9.

L'articolo 9 lo abbiamo criticato nella nostra relazione proprio per la sua formulazione, perchè non sono stati definiti i limiti, non sono state precisate le qualifiche, e via dicendo. Però devo dire all'onorevole Repossi che una dizione simile a quella che egli ci ha prospettata non modifica sostanzialmente l'articolo.

Innanzitutto c'è l'aumento del 20 per cento. In atto, onorevole Repossi, l'Istituto ha già effettuato un aumento superiore al 15 per cento: perciò si può prevedere un ulteriore incremento di poco più del 4 per cento. Se è stato chiesto il 20 per cento, questo si è fatto per sanare la situazione; è stato chiesto di più, per rendere più elastico l'ordinamento. Non è questo che sconvolge nel vero senso della parola.

Il testo suggerito dall'onorevole Repossi dovrebbe riguardare anche le Vicedirezioni. Se il Consiglio d'amministrazione è autorizzato a nominare i vicedirettori, questi potrebbero essere cinquanta, come potrebbe essere uno. Questa è una cosa che fa veramente paura.

Noi pensiamo che il Consiglio di amministrazione attribuisca delle qualifiche. Ma se nella legge parliamo di qualifiche senza precisare quali siano, non risolviamo il problema.

Anche per ciò non varrebbe la pena di ritoccare la legge per questo fatto e rimandarla all'altro ramo del Parlamento.

Valga lo stesso per quel che riguarda i ruoli speciali.

I motivi di più grave perplessità erano questi: lasciare all'arbitrio gli aumenti del personale sanitario e del personale sanitario d'ordine, per cui l'attuale legge non stabilisce limiti. Poi, l'aumento del 20 per cento, ma purtroppo è già stato consentito all'Istituto di aumentare il personale di oltre il 15 per cento rispetto ai ruoli; e ciò sarà stato fatto con l'approvazione superiore. Come si può pensare, infatti, che un Ente parastatale abbia incrementato i suoi ruoli amministrativi del 15 per cento, e di oltre il 120 per cento quelli del personale sanitario, senza che il Governo e i Ministeri interessati ne avessero conoscenza?

Mi pare, pertanto, che il suggerimento dato dall'onorevole Repossi certamente migliorerebbe la forma, ma senza toccare la sostanza del provvedimento.

Vorrei vivamente pregare il rappresentante del Governo, se siamo d'accordo nel passare sopra a tutto il resto, di rinunciare all'emendamento sostitutivo.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi rimetto alla Commissione.

MONALDI, *relatore*. Per dovere di colleganza, devo aggiungere una cosa. Durante la discussione che si è svolta nell'altro ramo del Parlamento, era stato proposto da alcuni colleghi di introdurre delle facilitazioni per l'immissione nei ruoli del personale di individui, che dal 1940 al 1943 si allontanarono per ragioni varie. Tali emendamenti non furono però accettati.

Anch'io ritengo che non debbano essere accettati, ma se i colleghi lo desiderano posso darne lettura, facendo presente, però, che non sono stati suggeriti da senatori membri della Commissione.

PRESIDENTE. Noi apprezziamo lo scrupolo del senatore Monaldi, ma riteniamo sia superfluo dare lettura di emendamenti che nessun membro della Commissione ha fatto propri.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il decreto legislativo 3 aprile 1948, n. 559, è ratificato, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 — salvi gli effetti degli atti legislativi di modifica o di abrogazione del decreto anzidetto — con le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

(È approvato).

#### Art. 2.

Per il personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, trattenuto in servizio ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, del decreto legislativo 3 aprile 1948, numero 559, sono istituiti due ruoli speciali ad estinzione, di cui uno amministrativo e l'altro sanitario, classificati di gruppo A e ripartiti in gradi corrispondenti ai primi sei dei ruoli organici ordinari contemplati dalla tabella A, annessa al regolamento organico dell'Ente, approvato con decreto interministeriale del 18 marzo 1950.

(È approvato).

## Art. 3.

Il personale di cui al precedente articolo 2, può, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, avanzare domanda di collocamento nei ruoli speciali ad estinzione, purchè sia in servizio alla data di presentazione della domanda stessa e possedga i requisiti, eccetto quello dell'età, stabiliti dall'articolo 2 del Regolamento organico anzidetto. Ai fini del collocamento nei ruoli speciali ad estinzione è richiesto, complessivamente, un periodo di almeno cinque anni di esercizio nell'I.N.A.M. delle funzioni direttive e di concetto inerenti al grado indicato nella domanda, e che le funzioni stesse siano state esercitate ad una data anteriore al 18 marzo 1950, nonchè alla data degli atti di nomina nei corrispondenti gradi dei ruoli organici ordinari di cui al precedente articolo.

Il personale in possesso dei requisiti e del periodo di esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi è collocato nei ruoli speciali, semprechè ne sia ritenuto meritevole a giudizio della Commissione di cui all'articolo 81 del Regolamento organico, con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, previa motivata proposta della Commissione stessa. Il collocamento nei gradi dei ruoli anzidetti è definitivo; decorre dalla stessa data degli atti di nomina nei corrispondenti gradi dei ruoli ordinari, e comporta i medesimi effetti giuridici ed economici, salvo quelli di cui all'articolo 21 del citato Regolamento organico, stabiliti nei confronti del personale nominato nei ruoli ordinari.

Ai dipendenti collocati nei ruoli speciali ad estinzione potranno essere assegnate, in relazione ad esigenze di servizio, funzioni diverse da quelle proprie del grado conseguito.

*(È approvato).*

## Art. 4.

Una aliquota, pari al 10 per cento, dei posti che si rendessero complessivamente disponibili per effetto del primo incremento apporato alla dotazione dei ruoli ordinari previsti

dal Regolamento organico, potrà essere ricoperta dai dipendenti collocati nei corrispondenti gradi dei ruoli speciali ad estinzione.

*(È approvato).*

## Art. 5.

Gli effetti giuridici ed economici del conferimento dei posti da ricoprire nella prima attuazione dell'articolo 21 del Regolamento organico, nei confronti del personale nominato in ruolo a seguito della partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 78 del Regolamento medesimo, decorrono dal 18 marzo 1953.

Dalla stessa data decorrono, altresì, gli effetti giuridici ed economici dei concorsi previsti dall'articolo 86 del citato Regolamento.

*(È approvato).*

## Art. 6.

Nei riguardi del personale dei ruoli ordinari e speciali, nonchè di quello trattenuto in servizio come avventizio ai sensi dell'articolo 85 del Regolamento organico, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia compiuto il sessantesimo anno di età, se maschile, o il cinquantacinquesimo anno di età, se femminile, e che rassegni le dimissioni entro un anno dalla data medesima, l'anzianità di servizio utile agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza — approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto in data 27 maggio 1953 — è aumentata di tanti anni quanti ne mancano al raggiungimento, da parte degli interessati, dei limiti di età previsti dall'articolo 64 del Regolamento organico sopra citato.

L'anzianità minima di servizio utile ai fini del diritto a pensione in base alle norme vigenti presso l'Istituto, è fissata, per il personale anzidetto, in 20 anni. Al personale medesimo è corrisposta, in aggiunta al trattamento di quiescenza e di previdenza, una somma pari a 12, 9, 6 e 3 mensilità di retribuzione quiescibile, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia raggiunto, ma non ancora superato, rispettivamente, il sessantesimo, il sessantunesimo, il sessantadue-

simo e il sessantatreesimo anno di età, se maschile, o il cinquantacinquesimo, il cinquanta-seiesimo, il cinquantasettesimo o il cinquantottesimo anno di età, se femminile.

(È approvato).

#### Art. 7.

Al personale di cui al precedente articolo 6, che, alla data indicata dall'articolo medesimo, abbia compiuto il cinquantacinquesimo anno di età, se maschile, o il cinquantesimo anno di età, se femminile, e che rassegni le dimissioni entro lo stesso termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, è concesso, agli effetti della indennità *una tantum* di cui all'articolo 34 delle « Norme per il trattamento di quiescenza e di previdenza », un aumento di servizio utile di cinque anni, elevato a sette nei confronti di coloro che abbiano la qualifica di mutilato o invalido, militare o civile, per fatto di guerra o per servizio, o la qualifica di combattente o partigiano combattente o vedova di guerra.

Lo stesso beneficio di cui al precedente comma è concesso al personale dei ruoli speciali, a quello trattenuto in servizio come avventizio ed al personale femminile coniugato appartenente ai ruoli ordinari, che rassegni le dimissioni entro un anno, rispettivamente, dalla data di collocamento nei ruoli speciali, dalla data di nomina ad avventizio, e dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

#### Art. 8.

È demandato al Consiglio di amministrazione dell'Istituto di decidere, caso per caso, sulla accettazione delle dimissioni rassegnate dal personale ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7.

Gli oneri relativi alla differenza fra il trattamento previsto dagli articoli sopracitati e quello stabilito, in via normale, dal trattamento di quiescenza e previdenza del personale, sono a carico dell'Istituto.

(È approvato).

#### Art. 9.

Entro lo stesso termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto è autorizzato, con provvedimento del proprio Consiglio di amministrazione, a nominare vice-direttori generali, nel numero richiesto dalle esigenze di servizio, e ad adeguare alle proprie necessità, anche mediante la istituzione di « ruoli tecnici », la dotazione dei posti di ruolo, fissati dal Regolamento organico, tenuto anche conto dei provvedimenti che saranno disposti in applicazione della presente legge.

Per effetto di tale adeguamento i posti anzidetti dovranno essere incrementati per il personale amministrativo, di un'aliquota pari al 20 per cento della dotazione complessiva.

(È approvato).

FIORE. Dichiaro che voterò a favore del disegno di legge.

Il collega Barbareschi ha detto che si tratta di ratificare, con questo disegno di legge, un decreto alla distanza di dieci anni. Ciò non è completamente esatto, poichè non lo ratifichiamo così com'era, ma con alcune modifiche. Il problema è molto grosso, e in parte è stato delineato dal collega Monaldi nella sua relazione; ma certamente dovremo riaffrontarlo, in Commissione o in Aula, in questa o in altra legislatura, poichè non è possibile che la situazione dell'I.N.A.M. rimanga quale è ora, e che gli assicurati non abbiano sufficienti garanzie per l'assistenza.

Si sa, ad esempio, che l'I.N.A.M., dal 1943 fino ad oggi, non ha un regolamento per le prestazioni, ed in materia si fa ancora riferimento ad un contratto collettivo del 1939. Ciò vuol dire che, fino ad oggi, non ci si è preoccupati di adeguare questo ente all'enorme importanza che ha nella vita del Paese. Quando poi si è fatto il regolamento organico del personale, sappiamo che cosa è avvenuto; una eco l'abbiamo avuta anche qui con le dichiarazioni del senatore Barbareschi.

Con tutte le riserve, approviamo anche noi, come i nostri colleghi della Camera, questo disegno di legge, ma ci proponiamo di richiamare

in seguito — attraverso una mozione, un'interpellanza o altro — l'attenzione del Senato su questo grave problema, che va discusso seriamente.

ANGELINI. Dichiaro che voterò per l'approvazione di questo disegno di legge, con tutte le riserve che sono state fatte in proposito, e con la speranza e l'augurio che si possa, un giorno, affrontare nuovamente il problema dell'I.N.A.M., poichè il modo in cui è stato risolto non risponde alle esigenze degli interessati e non dà garanzia nè tranquillità a nessuno. Molte sono le lagnanze, specie da parte dei lavoratori che non ricevono dall'I.N.A.M. l'assistenza che dovrebbero avere.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Pastore e Morelli e Di Vittorio ed altri: « Tutela del lavoro a domicilio » (1938) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Pastore e Morelli e Di Vittorio ed altri: « Tutela del lavoro a domicilio », già approvato dalla Camera dei deputati.

Vorrei subito formulare una proposta: tenuto conto che la Commissione è unanime nel riconoscere l'esigenza di approvare, il più sollecitamente possibile, il disegno di legge, e tenuto conto che una parte della Commissione (anzi la maggioranza, a giudicare da come si sono espressi i colleghi fino ad oggi) ritiene che il disegno di legge sia sostanzialmente valido ma meriti di essere riveduto in alcuni punti, suggerisco che la Commissione nomini nel suo seno una Sottocommissione, con l'incarico di predisporre gli eventuali emendamenti al testo del disegno di legge, facendo precedere una specie di esplorazione presso l'altro ramo del Parlamento, al fine di accertare le

possibilità pratiche di approvazione di un eventuale testo modificato da parte dell'XI Commissione della Camera.

Desidererei che questa proposta fosse tenuta presente dai colleghi che interverranno nella discussione.

PETTI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi. Ho letto con molta attenzione ed ammirazione la relazione fatta dal collega Grava, ed ho rilevato in essa alcuni punti che consigliano di approvare senz'altro il disegno di legge così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

Nella relazione si legge ad un certo punto:

« La discussione abbinata delle due proposte di legge da parte dell'XI Commissione fu lunga, profonda e appassionata. Fu iniziata nella seduta del 20 aprile 1955 e fu conclusa dopo 9 laboriose sedute il 27 marzo 1957 — cioè dopo circa due anni —, con l'approvazione del testo sottoposto al nostro esame da parte di 43 deputati su 44 presenti e votanti, ed uno astenuto. Dobbiamo prendere atto, con molta soddisfazione, degli sforzi compiuti dall'XI Commissione per condurre in porto la proposta di legge, della passione e della competenza con le quali essa ha cercato di superare innumerevoli difficoltà, sebbene non sia riuscita a fugare i molti dubbi e le molte preoccupazioni che turbavano parecchi commissari nonché il rappresentante del Governo..., il quale assecondò sempre con molta competenza i lavori della Commissione. All'una ed all'altra va dunque data lode per il duro, difficile lavoro compiuto e per l'esatta impostazione data al problema, impostazione che incontrò anche l'approvazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori, della quale fanno parte autorevoli membri della nostra Commissione, primo fra tutti il nostro illustre Presidente. La Commissione d'inchiesta ora nominata ha svolto una ricerca assai utile e pregevole sul lavoro a domicilio, e le va data una lode particolare e tributato un plauso meritato ».

Dopo quanto dice il relatore, è evidente che questa complessa materia è stata sviscerata dai nostri colleghi della Camera in modo esauriente. Potremmo noi oggi, assecondando i dubbi espressi in merito alla legge dall'onorevole

relatore, proporre, o fermarci ad esaminare emendamenti alla legge stessa? A me non pare.

Se il disegno di legge è stato esaminato con quella passione e quella competenza che il relatore ha rilevate, è evidente che noi, in questo momento, non potremmo fare di più, se non vogliamo arrestare il corso di questa legge. E si tratta di una legge che, come il Presidente e tutti i colleghi sanno, interessa centinaia di migliaia di lavoratori e di lavoratrici, di cui molti vivono nelle condizioni più misere.

È necessario, quindi, approvare il disegno di legge, senza soffermarci a discutere sui piccoli emendamenti che ad esso si potrebbero apportare.

Il collega Grava si è soffermato su un punto che è effettivamente molto importante, quello cioè che riguarda la distinzione tra il lavoro a domicilio di carattere industriale ed il lavoro a carattere saltuario. A questo proposito io penso che, dato che nel disegno di legge è prevista l'emanazione di norme di attuazione, in esse si potrà tener conto, nei limiti del possibile, di tutte le osservazioni fatte dal relatore.

Non è la prima volta, onorevoli colleghi, che noi approviamo una legge che dà luogo a perplessità in alcuni punti. Proprio questa mattina abbiamo approvato un disegno di legge del genere, con tutte le riserve. Ora, se abbiamo approvato quella legge in quanto, malgrado i difetti riconosciuti da tutti, era di importanza rilevante, perchè non dovremmo approvare questa per lo stesso motivo?

E non basta. Giorni fa abbiamo approvato un disegno di legge che conteneva disposizioni profondamente discutibili, unicamente perchè si doveva andare incontro alle necessità di una categoria di lavoratori. E perchè non dovremmo noi oggi accettare questo disegno di legge, che è stato discusso per due anni e che è atteso da un numero così grande di lavoratori?

Io penso che questa sarebbe un'azione ingiusta, mentre è cosa giusta, equa e necessaria approvare il testo del disegno di legge così come ci è pervenuto.

BOLOGNESI. Quanto ha detto il collega Petti in sostanza rappresenta anche il nostro pensiero.

Non vi è dubbio che affrontando la discussione di questo disegno di legge, che potrebbe durare forse altrettanto di quella fatta alla Camera, si potrebbe trovare una norma adatta per differenziare il lavoro cosiddetto occasionale e il lavoro di carattere concorrenziale. Ma i colleghi della Camera hanno impiegato oltre due anni, e dopo essersi spremuti le meningi sono arrivati ad approvare il testo che abbiamo sott'occhio.

Se noi accogliessimo la proposta del nostro illustre Presidente, correremmo il rischio di non veder approvato il disegno di legge neanche in questa legislatura.

ZANE. A mio avviso, non è sufficiente ricordare, come ha fatto il collega Petti, che questo disegno di legge è il frutto di una lunghissima elaborazione, di una lunghissima discussione alla Camera dei deputati, quasi che questa lunga discussione che si è avuta alla Camera possa dispensarci dal fare il nostro dovere. È una legge troppo seria e impegnativa, perchè la dobbiamo approvare così a cuor leggero.

Io dichiaro il mio dissenso dell'abitudine ormai invalsa di approvare i disegni di legge comunque siano. Purtroppo la pubblica opinione non manca di rimproverare al Parlamento l'approvazione di troppe leggi imperfette.

Io sono del parere di accedere alla proposta formulata dal nostro Presidente.

DE BOSIO. Mi associo senz'altro alla proposta di costituire una Sottocommissione; faccio presente però l'opportunità che, prima che questa prenda contatto con gli onorevoli colleghi dell'altro ramo del Parlamento, venga messa al corrente del punto di vista della nostra Commissione, si faccia cioè la discussione generale.

VACCARO. Aderisco pienamente alla proposta del Presidente.

PRESIDENTE. Mi sembra che il senatore De Bosio abbia detto una cosa degna di essere presa in considerazione: cioè che si debba procedere alla nomina della Sottocommissione, dandole però fin d'ora qualche orientamento sull'indirizzo da seguire.

ANGELINI. Essendo membro della Commissione parlamentare d'inchiesta, ho potuto constatare con quanta ansia sia attesa, dalla classe lavoratrice interessata, la emanazione di norme legislative che disciplinino il lavoro a domicilio.

Il mio parere personale sarebbe di formulare un articolo nel quale si dica che il lavoro a domicilio attinente al settore industriale è abilitato. Punto e basta. Perché per me è inconcepibile che oggi, nell'anno di grazia 1957, si smobilitino reparti di aziende industriali per fare uno sfruttamento del lavoro.

Però, dopo avere — credo — sufficientemente studiato il disegno di legge, debbo dichiarare che non sono del parere di approvarlo così com'è, perché, a mio avviso, non dà al problema la soluzione che è attesa dal mondo del lavoro a domicilio. Per venire incontro in modo soddisfacente alla classe dei lavoratori a domicilio, bisognerebbe apportare non poche modifiche al disegno di legge.

La Commissione parlamentare d'inchiesta si è occupata del problema, trattando anche del disegno di legge al nostro esame e movendo ad esso obiezioni molto serie ed importanti.

Aggiungo anche che, se volessi preoccuparmi soltanto dell'opinione della mia organizzazione sindacale, dovrei chiedere che il disegno di legge sia votato così com'è; ma la mia coscienza non mi consente di farlo.

MANCINO. Vorrei prima di tutto far rilevare ai colleghi della maggioranza una certa incoerenza nella approvazione dei disegni di legge. Molte volte i disegni di legge vengono approvati, nonostante che si constati concordemente che vi sono in essi deficienze e lacune. Anche pochi minuti fa siamo stati tutti d'accordo nell'approvare un disegno di legge, pur riconoscendo che vi erano in esso delle imperfezioni e pensando che, in seguito, eventuali modifiche potrebbero essere presentate da parte del Governo o per iniziativa parlamentare. Non so quindi spiegarmi il motivo per cui questo disegno di legge, per la cui approvazione tanti sforzi sono stati compiuti nell'altro ramo del Parlamento, sia tanto ostacolato dalla nostra Commissione, solo perché presenta delle imperfezioni. Questo mi fa pensare che si voglia nascondere qualcosa.

Io penso che dovremmo piuttosto porci questo quesito: che cosa è meglio, correre il rischio di far decadere il disegno di legge per la fine della legislatura, oppure avere una legge in atto e, nella prossima legislatura, riservarci di presentare delle modificazioni?

Guardiamo il problema dal punto di vista pratico. Non ci sarebbe nulla da obiettare alla proposta fatta dal Presidente, ma bisogna pensare che accogliendola si ritarderà enormemente l'approvazione del disegno di legge, col rischio di vederlo decadere. Non è un segreto per nessuno il fatto che fra una decina di giorni la Camera prenderà un periodo di vacanze, e il tempo che abbiamo a disposizione fino a quel momento non è sufficiente per assolvere il nostro compito. Dopo un altro mese di lavori, ci saranno le vacanze natalizie e i lavori riprenderanno solamente nella terza decade di gennaio. Ci saranno poi i preparativi per le elezioni e, nonostante tutta la buona volontà della Commissione, si correrà il rischio di veder decadere il disegno di legge per la fine della legislatura.

Prego gli onorevoli colleghi di tenere conto delle preoccupazioni che ho ora esposte.

FANTUZZI. Io sono d'accordo con quanto ha detto il senatore Mancino, sul pericolo di non vedere approvato il disegno di legge al nostro esame entro la presente legislatura. Se questo avvenisse, noi ci assumeremmo una grave responsabilità verso gli interessati.

Voi avrete ricevuto certamente, come ho ricevuto io, un po' da tutte le provincie, sollecitazioni affinché il disegno di legge sia votato così com'è, affinché vi siano delle norme, sia pure imperfette, che regolino il lavoro a domicilio.

Onestamente io non mi sento di assumermi la responsabilità di correre il rischio quasi certo di non vedere approvato il disegno di legge nella presente legislatura, e penso che sia preferibile avere una legge che, sia pure in modo imperfetto, regoli, nella parte sostanziale e fondamentale, il settore del lavoro a domicilio.

PRESIDENTE. Io devo informare la Commissione che già mi sono stati presentati degli emendamenti, ed altri sono preannunciati.

BUGLIONE. Per la prima volta ho l'onore di far parte di questa Commissione. Ignoro il disegno di legge e pregherei perciò il Presidente e i colleghi di rimandare, sia pure per breve tempo, la discussione di esso, per darmi modo di dire la mia modestissima parola.

Inoltre, prescindendo dal mio intervento nella discussione, io penso che sia nostro dovere cercare di rendere più perfetto il disegno di legge. Noi siamo qui non per approvare senza discutere quanto è stato deciso dall'altro ramo del Parlamento, ma per correggere gli errori ed eliminare le imperfezioni. Quindi concordo con la proposta fatta dal Presidente, di rimandare la discussione per dare modo alla Sottocommissione che verrà eletta di studiare a fondo le modifiche da apportare al disegno di legge.

PRESIDENTE. Dato che la discussione si protrarrà in altre sedute, lei avrà tutto il tempo di studiare il disegno di legge e di intervenire nel dibattito.

FIORE. Io vorrei chiarire a me stesso ed anche ai colleghi la proposta fatta dal nostro Presidente.

Il Presidente si rende conto che il disegno di legge non è accettabile al cento per cento in tutte le sue parti. Credo che sia evidente che tutti noi preferiremmo apportarvi delle modifiche.

Il Presidente, inoltre, afferma che la Commissione è impegnata ad approvare questo disegno di legge entro i termini di questa legislatura. Questo è un impegno d'onore della Commissione che non dobbiamo dimenticare, perchè, se lo facessimo, sminuiremmo la dignità del Parlamento. Il Presidente propone quindi di nominare una Sottocommissione la quale avrebbe principalmente uno scopo esplorativo, quello cioè di vedere se, modificando qualche parte del disegno di legge, la Camera si troverebbe in condizione di poter approvare a sua volta il testo nei termini voluti. Se, per la mole di lavoro che c'è ora alla Camera, non fosse possibile ottenere subito l'approvazione delle modifiche da noi apportate, ripiegheremo allora sul disegno di legge attuale, approvandolo.

ANGELINI. Questa è una interpretazione personale.

FIORE. Voi che siete degli studiosi sapete che, spesso, leggendo una terzina di Dante, è necessario ricorrere all'interpretazione di un grande commentatore, per capirne il vero senso. Io non sono un grande commentatore, ma, per quanto riguarda la proposta del Presidente, credo di avere interpretato quello che non era stato detto esplicitamente nelle sue parole.

Se siamo tutti d'accordo nell'impegno d'onore di approvare il disegno di legge entro la presente legislatura, ne risulterà come conseguenza logica che, nel caso in cui il comitato ci riferisse che non è possibile ottenere l'approvazione della Camera su un testo modificato, per assolvere il nostro impegno dovremmo approvare il disegno di legge senza apportarvi modificazioni.

PRESIDENTE. Vorrei che non ci fossero equivoci circa quello su cui stiamo discutendo. Lei ha riferito la mia proposta esattamente fino a questa ultima parte. Se si verificherà che la Sottocommissione ci dica che non è possibile predisporre un testo emendato in tempo utile perchè ottenga l'approvazione della Camera, torneremo al punto di partenza: il relatore concluderà come deve concludere, eccetera. Ma io non posso vincolare fin d'ora la Commissione per quello che si deve fare dopo. Personalmente posso convenire che probabilmente si arriverebbe alla conclusione di cui lei ha parlato, ma questa è solo una mia convinzione personale.

FIORE. Qui bisogna che parliamo in modo chiaro. Tutti hanno affermato ripetutamente che il disegno di legge dovrà essere approvato entro i limiti della presente legislatura. Quando io ho affermato che questo era un impegno d'onore della Commissione, nessuno ha protestato. È evidente che c'è una parte della Commissione che a parole dice di volere approvare, poi cerca di sabotare l'approvazione del disegno di legge.

BUGLIONE. Lei vuole fare il processo alle intenzioni.

FIORE. Bisogna avere delle intenzioni per fare il processo. Se non c'è intenzione di sabo-

tare è evidente che il processo cade, perchè non c'è materia su cui discutere.

Questo è il primo disegno di legge che regola il lavoro a domicilio, e tutte le leggi, da quando è stata fatta l'unità d'Italia in poi, sono state modificate mille volte, perchè non c'è mai stato niente di perfetto. Mi meraviglio che voi tutti, che avete approvato pochi minuti fa il disegno di legge concernente il riassetto dei servizi dell'I.N.A.M., ora pensiate che bisogna rinviare l'approvazione di questo disegno di legge.

Ora io dico che si nomini questo comitato, che esso svolga la sua opera di esplorazione e venga a riferire alla Commissione, in modo da consentirci una sollecita approvazione del disegno di legge, perchè — questo è il punto principale — la presente legislatura non termini la sua vita senza aver dato al lavoro a domicilio una certa disciplina.

CLEMENTE. Noi siamo d'accordo su questo, ma diciamo anche che non dobbiamo assumerci la responsabilità di un impegno che potremmo poi non essere in grado di mantenere.

FIORE. Ripeto che sono d'accordo per quanto riguarda la nomina di un comitato, ma insisto perchè esso svolga principalmente una azione esplorativa e riferisca alla nostra Commissione il risultato di questa azione nelle sedute che si terranno la prossima settimana, in modo che noi, in base a quel risultato, possiamo decidere.

PRESIDENTE. Affinchè siano ben chiari i termini della mia proposta, desidererei ripeterla. È da tener presente, però, che io supponevo che oggi, anzichè sostenere una discussione un po' accademica come quella che finora si è svolta, si sarebbe iniziata la vera e propria discussione generale, in modo da aver la possibilità di conoscere gli indirizzi e gli orientamenti dei singoli membri della Commissione.

La mia proposta, dunque, era questa: nominare una Sottocommissione che, anzitutto, stabilisca, almeno sostanzialmente, quali siano i punti nei quali il disegno di legge dovrebbe essere modificato. In seguito, previa questa individuazione dei punti da emendare, si faccia un'esplorazione presso l'altro ramo del Parla-

mento, per vedere se vi è la possibilità che le modifiche vengano accolte entro breve spazio di tempo.

BARBARESCHI. Chiedo la parola per una mozione d'ordine. E vogliate scusarmi se la mozione d'ordine può essere anche una finzione per avere una possibilità di intervento e per tentare, se posso, di offrirvi un terreno d'intesa!

Io appartengo al gruppo che approverebbe la legge anche così com'è. Dire « anche », significa da parte mia riconoscere, per dovere di lealtà, che la legge non è perfetta e che potrebbe accogliere qualche emendamento.

Nella proposta del Presidente mi pare si possa aver il diritto di scorgere il riconoscimento della necessità che una legge per la tutela del lavoro a domicilio sia varata prima della fine della legislatura. Ed allora, se partiamo da questo concetto che ci unisce, e non ci divide, mi pare non debba essere difficile trovare un terreno pratico d'intesa.

Mi pare che prima di tutto dovremmo, e in special modo il gruppo che ritiene di dover portare degli emendamenti, specificare quali siano questi emendamenti.

Ritengo che otto o dieci giorni di tempo siano sufficienti per chiarire queste posizioni.

E non saranno questi pochi giorni che ci impediranno, qualora la cosa non avesse un risultato favorevole, di agire ognuno secondo la propria coscienza in sede di votazione.

PRESIDENTE. Io ringrazio il Vice Presidente Barbareschi di queste precisazioni, che servono ad integrare la mia proposta in modo molto autorevole.

GRAVA, *relatore*. Trovo giusto quello che hanno affermato il Presidente ed il senatore Barbareschi.

I punti sui quali richiamo l'attenzione della Commissione sono succintamente indicati nella mia relazione, nelle sue ultime pagine. Su tali punti ritengo si debbano apportare emendamenti.

BITOSSÌ. Mi scuso per non aver potuto partecipare, sin dall'inizio, a questa discussione, ma dagli ultimi interventi dei colleghi, e dalla proposta fatta dal Presidente, ho appreso che

vi è un certo numero di emendamenti già predisposti per modificare il disegno di legge che ci è pervenuto dalla Camera.

La proposta del Presidente è un tentativo di vedere se, pur modificando la legge, vi sia la possibilità di approvarla rapidamente, mantenendo così quell'impegno d'onore che il collega Fiore ha ricordato, affinché questa legge vada in porto prima che finisca la legislatura.

Mi preme ricordare, come del resto ha fatto il senatore Barbareschi, che noi abbiamo affermato di essere disposti ad approvare la legge così come ci è stata fatta pervenire dalla Camera dei deputati non perchè fossimo soddisfatti della sua formulazione, contenendo essa molti punti che vorremmo ulteriormente chiariti, e molte lacune. Se fosse possibile, noi vorremmo regolare in maniera più perfetta il lavoro a domicilio, ma siamo disposti ad approvare la legge così com'è, perchè frattanto vi sia una disciplina, sia pure manchevole, per risolvere alcune questioni che costituiscono i punti più dolenti della situazione che si è venuta a determinare, in conseguenza della estensione così notevole, e talvolta incomprensibile, del lavoro a domicilio.

Ma è logico che se, entro un periodo di tempo molto ristretto, noi troviamo la possibilità di migliorare la legge, non possiamo che esserne soddisfatti, certi di andare incontro ad una categoria che si trova in una situazione molto dolorosa.

La proposta fatta dal nostro Presidente, perciò, non può che essere accettata; e, per quanto logicamente si arrivi alla conclusione cui è arrivato il collega Fiore, non voglio ipotecare quello che potrà essere il nostro futuro comportamento. Ne parleremo dopo, nella brutta ipotesi che la Sottocommissione da noi nominata dovesse constatare che non è possibile ottenere la modifica dell'attuale disegno di legge entro questa legislatura; e vedremo allora se sarà più opportuno emendare la legge o approvarla quale essa è. Ma amo sperare, dimenticando un po' quello che ci disse il Sottosegretario Delle Fave in sede di Commissione, che sia possibile, in un breve lasso di tempo, modificare la legge in senso più favorevole ai lavoratori a domicilio.

Detto questo, voglio aggiungere soltanto una precisazione, per evitare che si venga a creare in seguito una situazione imbarazzante. Non vorrei che l'approvazione di eventuali emendamenti nella Sottocommissione col consenso dei rappresentanti della minoranza pregiudicasse il nostro futuro comportamento, in modo da non permettere di riacquistare la nostra libertà in una successiva discussione in sede di Commissione.

VARALDO. Mi compiaccio che questa discussione abbia chiarito le idee ed abbia fatto apprezzare l'utilità della proposta del nostro Presidente.

Logicamente ognuno mantiene la propria libertà, e come il senatore Bitossi chiede di poter tornare sulle proprie decisioni, qualora si capisse che la Camera non potrà accettare le modificazioni proposte al disegno di legge, così noi chiediamo di poter prendere le nostre decisioni in perfetta libertà.

A me pare che la Sottocommissione debba soffermarsi soprattutto su un punto. È forse vero che non possano esistere leggi perfette, ma in questo caso l'imperfezione sta all'origine della legge stessa, quando vengono confuse insieme tutte le categorie dei lavoratori a domicilio. Esiste, infatti, un lavoro a domicilio nato dal desiderio di certi industriali di smantellare le proprie fabbriche ed affidare le macchine agli operai, e ne esiste un altro, che il senatore Grava ha chiamato tradizionale, che non può, nella regolamentazione, venire accomunato al primo.

Penso quindi che la Sottocommissione debba esaminare la questione della definizione del lavoratore a domicilio per stabilire eventualmente due categorie, poichè è giusto preoccuparsi che una legge, che è di vantaggio per alcuni, non finisca per togliere la possibilità di lavoro ad altri, che cesserebbero di prestare la loro opera quando questa fosse vincolata da norme tassative troppo pesanti. In questo caso, molte persone perderebbero la possibilità di portare un contributo al bilancio familiare.

Vi è poi un altro punto, contemplato nell'articolo 6 dell'attuale disegno di legge, che riguarda il contratto di lavoro, il quale in nessun altro caso, nella nostra legislazione, diventa obbligatorio. Anche questo mi sembra un problema

molto importante e meritevole di grande attenzione, poichè riguarda una categoria così varia ed estesa di lavoratori.

DE BOSIO. La discussione generale ha lo scopo, come già rilevato, di dare alla Sottocommissione le direttive fondamentali per gli eventuali emendamenti, affinchè i commissari possano essere orientati al riguardo. Se però si continua a discutere intorno all'urgenza o meno del disegno di legge, se si possa o non approvarlo entro la presente legislatura, rimarremo sempre al punto di partenza.

Mi associo al punto di vista del senatore Valardo, nel senso che la Sottocommissione predisponga gli emendamenti in base alla discussione generale, emendamenti non impegnativi; che poi prenda contatto con la Camera dei deputati per ottenere, in via di massima, assicurazione che le eventuali modificazioni saranno presentate e sottoposte, a tempo opportuno, all'esame della XI Commissione della Camera dei deputati, con affidamento di approvazione. Non possiamo però prendere l'impegno assoluto di approvare in caso negativo il disegno di legge così come è; infatti ciò è riservato alla decisione della nostra Commissione ed eventualmente a quella dell'altro ramo del Parlamento.

Permettete ora, che accenni all'argomento, a mio avviso, principale, che mi induce a non approvare il disegno di legge nel testo trasmessi dalla Camera dei deputati.

La chiara e completa relazione del relatore senatore Grava ha posto in evidenza il problema che è necessario affrontare per primo, se si vuole dettare una efficiente disciplina legislativa del lavoro a domicilio.

Si tratta di uno dei fenomeni più complessi ed ardui del mondo del lavoro, sia per i suoi vari aspetti, sia per le diverse situazioni giuridiche ed economiche riscontrabili nella vasta gamma delle lavorazioni effettuate a domicilio. Non è possibile, pertanto, dare una definizione univoca del lavoro a domicilio.

Un primo tipo di lavoro a domicilio è quello svolto saltuariamente dal lavoratore il quale ha normalmente un'altra attività principale. In questi casi il lavoro a domicilio è assolutamente normale ed ha carattere occasionale; il guadagno che ne viene tratto ha natura inte-

grativa di un'altra attività principale; esso è prestato prevalentemente da elementi femminili. In questo tipo di lavoro a domicilio mancano in tutto, o in gran parte, gli elementi essenziali che caratterizzano il rapporto di lavoro subordinato.

Un secondo tipo di lavoro a domicilio è quello ausiliario dell'industria e dell'artigianato, svolto dal lavoratore come attività principale e con carattere di continuità, e nel quale spesso si associa i familiari; il compenso che se ne trae è la fonte di guadagno più importante, e costituisce un completamento dell'economia domestica. È regolato da speciali norme contrattuali; la materia prima è fornita in genere dal datore di lavoro; c'è, infine, un controllo, per così dire funzionale, una vigilanza sull'esecuzione del lavoro. Esso risponde a situazioni economiche particolari e ad esigenze locali e tradizionali (ad esempio l'attività delle ricamatrici, degli impagliatori di fiaschi e damigiane), e pone in essere un rapporto di subordinazione tecnico-funzionale.

Un terzo tipo di lavoro a domicilio è, infine, quello decentrato dalle fabbriche, con carattere di continuità ed esclusività, svolto con l'ausilio e l'uso di macchine, e che in genere veniva e potrebbe essere prestato nelle aziende. Questo tipo di lavoro, di formazione recente, non tradizionale, deve essere considerato come vero e proprio lavoro subordinato, simile a quello aziendale. Esso si è sviluppato fortemente e costituisce una degenerazione, una forma patologica del lavoro aziendale; si risolve in uno sfruttamento da parte di imprenditori poco scrupolosi ed in una ingiusta concorrenza nei confronti degli imprenditori osservanti le disposizioni sociali.

Le proposte di legge presentate dagli onorevoli Pastore e Di Vittorio ed altri, avevano soprattutto lo scopo di combattere il lavoro a domicilio in questa sua forma patologica, principio giusto, che la legge emananda deve raggiungere. Ma, se le norme che detteranno questa nuova disciplina legislativa non faranno alcuna distinzione tra il lavoro a domicilio cosiddetto concorrenziale e quello occasionale e tradizionale, cioè col lavoro a domicilio che va mantenuto e, se mai, maggiormente tutelato; se non sarà fatta questa netta distinzione, andremo a formare una legge di danno

anzichè di vantaggio a questi lavoratori, legittimando o potenziando il primo, danneggiando o eliminando il secondo.

Questo problema va affrontato in via pregiudiziale; risolto il quale sarà facile pervenire ad una disciplina, che sia giusta tutela del normale lavoro a domicilio e, non potendosi vietarlo, di remora a quello concorrenziale.

A conferma di questo assunto, mi permetto di richiamare alla benevola attenzione dei componenti la Commissione un importante brano delle « Conclusioni » prese con tanta competenza dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia:

« Nell'affrontare il difficile compito di una disciplina legislativa del lavoro a domicilio, va tenuta presente la preoccupazione, che va menzionata in via preliminare, da una parte di non ostacolare un tipo di prestazione d'opera nei casi in cui essa, soggettivamente ed obiettivamente, si manifesti appropriata, e d'altra parte avviare verso un graduale riassorbimento in normali forme di lavoro nell'azienda in tutti quei casi in cui l'impiego del lavoro a domicilio è stato consigliato soltanto dai vantaggi che, per la retribuzione e per gli altri aspetti del rapporto di lavoro subordinato, l'imprenditore realizza adottando il lavoro a domicilio.

Invero, il primo carattere del fenomeno del lavoro a domicilio può riassumersi nella duplicità della sua manifestazione, come normale attuazione di una forma di produzione adatta a prestazioni, cui può attendere personale prevalentemente femminile nella sede familiare e, comunque, adatta a prestazioni che per la loro natura non richiedono affatto l'organizzazione aziendale, oppure come attuazione di una specie di anormale decentramento aziendale, rivolto esclusivamente ad eludere le norme di protezione del lavoratore subordinato in un apparente lavoratore autonomo o in un lavoratore a domicilio, la cui posizione sfugge agli ordinari controlli sul personale interno della azienda.

Per questo aspetto, la regolamentazione del lavoro a domicilio dovrà essere diretta ad eliminare le condizioni di vantaggio che hanno indotto all'accennato decentramento aziendale, al fine di non incoraggiarlo o almeno di attenuarne i motivi determinanti ».

Il disegno di legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati, pur rappresentando sotto molti aspetti un apporto notevole per la risoluzione del fenomeno del lavoro a domicilio, ha il difetto fondamentale, e che a mio avviso deve essere eliminato, di non fare alcuna distinzione fra i vari tipi di lavoro a domicilio, disciplinandoli tutti tre indiscriminatamente.

Il disegno di legge risolve le questioni più essenziali per distinguere il lavoro subordinato vero e proprio da quello a domicilio; pone in evidenza la caratterizzazione sua particolare, consistente nella dipendenza economica, anzichè in quella gerarchica, dal committente; la netta distinzione costituita dal fatto che il lavoro si svolge nel domicilio in senso lato del lavoratore e non nell'azienda; la diversità dell'oggetto, che nel rapporto del lavoro a domicilio è il prodotto finito, nell'altro è la prestazione personale d'opera.

Ma se chiari sono i criteri a questo fine tenuti presenti, altrettanto confusa, anzi inesistente, è la distinzione tra i più volte rilevati tipi di lavoro a domicilio.

La disciplina legislativa deve partire dalla realtà, tenendo conto delle caratteristiche essenziali del tipo di rapporto che intende regolare e deve per esso dettare appropriate disposizioni, adottando, di volta in volta, quelle che più si rivelano opportune per una precisa e chiara regolamentazione giuridica, nell'interesse del lavoro e della produzione; in una parola, nell'interesse dell'economia nazionale.

PETTI. Mi sembra che, essendo ormai tutti d'accordo su tale opportunità, si possa procedere senz'altro alla nomina della Sottocommissione incaricata di coordinare gli emendamenti da sottoporre poi al nostro esame.

PRESIDENTE. Prego il relatore, senatore Grava, di rendere noto se, tenuto conto delle osservazioni dei senatori Varaldo e De Bosio, consideri tuttora i punti fondamentali della sua relazione quale guida per il lavoro che sarà chiamata a svolgere la sottocommissione proposta.

GRAVA, *relatore*. Per parte mia ritengo utile e necessario continuare ancora la discussione, per fissare i concetti fondamentali con maggiore chiarezza. Comunque, se si verrà alla

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

98ª SEDUTA (16 ottobre 1957)

nomina di una Sottocommissione, considero indispensabile stabilire che tale Sottocommissione debba espletare il suo compito nel più breve termine possibile, perchè l'approvazione di norme in materia di lavoro a domicilio è problema di urgente soluzione. Io sento il dovere di manifestare tutta la mia angoscia per la situazione di questi poveri disgraziati lavoratori che sono sfruttati al massimo.

PRESIDENTE. Rimane stabilito allora che la discussione sarà continuata nelle prossime sedute.

Propongo intanto che la Sottocommissione incaricata di predisporre uno schema concordato di emendamenti sia composta dai senatori Grava, Angelini, Barbareschi, Bitossi e Zagami.

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 12,15.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.